



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli,

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#)

VISTA la domanda della Sig.ra MANOLACHE Alina Elena, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale, conseguito in Romania, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6-bis;

VISTO che l'interessata ha documentato di essere in possesso del titolo denominato "Certificat de competente profesional –bucatar" (certificato di competenza professionale –cuoco) rilasciato in Romania il 23 novembre 2016 dal Ministero rumeno del Lavoro, della famiglia, della protezione sociale e delle persone anziane, dall'Autorità Nazionale per le Qualifiche e dal Ministero rumeno dell'istruzione e della ricerca scientifica dopo un corso di formazione professionale della durata di 720 ore di cui 240 ore di teoria e 480 ore di pratica (durato dal 22.01.2016 al 12.10.2016) organizzato dalla S.C. Alexral Consult SRL, con sede a Bacau, registrato al Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale per gli adulti con il nr. 04/313/09.05.2014, dopo aver superato un esame finale;

CONSIDERATO che il predetto Certificato di qualifica è stato rilasciato in conformità all'O.G. (Ordinanza del Governo rumeno) nr. 129/2000 e che le competenze professionali certificate sono: approvvigionamento con materie prime e ausiliari al posto di lavoro - assicurazione delle condizioni igienico-sanitarie - organizzazione del quadro generale di apertura e di chiusura dell'attività del negozio - prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente - preparazione degli antipasti caldi e freddi - preparazione dei cibi vari, preparati liquidi, dolci, impasto base, insalate, salse - realizzazione delle azioni di supervisione e di controllo.

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 21 febbraio 2018 ha ritenuto di sospendere l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento dell'interessata in attesa di chiarimenti dalla Romania circa la conformità del predetto Certificato di qualifica alla formazione regolamentata di cui all'art. 3, lett. e) della Direttiva 2005/36/CE;

VISTA la nota prot. n. 159857 del 15 maggio 2018 con cui il Ministero dello sviluppo economico aveva formalmente chiesto all'Autorità rumena - competente per la Direttiva 2005/36/CE - chiarimenti circa la formazione regolamentata;



VISTA la nota n. 47178/RG/1381/DPOCMP/30.07.2018 con cui il Direttore delle politiche per l'occupazione del Ministero rumeno del lavoro e giustizia sociale (Director Directia Politici de Ocupare, Competente si Mobilitate Profesionala del Ministerul Muncii Si Justitiei Sociale) ha confermato al Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equivalenza dei Diplomi (Centro di assistenza rumeno per la Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.), che i documenti di qualifica rilasciati secondo l'ordinanza del Governo n. 129/2000 sulla formazione professionale degli adulti, con le successive modifiche ed integrazioni, sono conformi all'art. 3 paragrafo 1, lett. e) della Direttiva 2005/36/CE;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta nota 47178/RG/1381/DPOCMP/30.07.2018 trasmessa dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equivalenza dei Diplomi (Centro di assistenza rumeno per la Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.) per il tramite dell' Internal Market Information System con la IMI nr. 80066 a questa Amministrazione, si è deciso di procedere al riesame dell'istanza della Sig.ra MANOLACHE Alina Elena;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, nel riesaminare l'istanza dell'interessata ha ritenuto, con il parere conforme dell'Associazione di categoria Confesercenti, il titolo di qualifica professionale dell'interessata idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i, *subordinatamente al superamento di una misura compensativa*, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include *“una o più attività professionali mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine, che non la regola”*, e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda *“materie sostanzialmente diverse”* cioè *“materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante”* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata nella relativa prova attitudinale di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), e) , f), i) del Decreto Direttoriale 28 ottobre 2016, recante *“Decreto in materia di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”*, che prevede un colloquio in lingua italiana, il cui accesso è subordinato al superamento della prova scritta, diretta ad acquisire la prescritta qualificazione ai fini dell'attività di esercente al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 373807 del 25 ottobre 2018 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata riesaminata ed accolta subordinatamente al superamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra MANOLACHE Alina Elena, cittadina rumena, nata a Bacau (Romania) il 31 ottobre 1983, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, è riconosciuto il titolo professionale citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 07 marzo 2019

per IL DIRETTORE GENERALE
IL VICARIO
Marco Maceroni



ALLEGATO A

La prova attitudinale è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività, oggetto del presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale, così come stabilita dall'articolo 1, comma 2 del Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 recante *“Decreto in materia di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”*, si articola in una prova scritta e in una prova orale, entrambe in lingua italiana

L'accesso alla prova orale è subordinato al superamento della prova scritta.

A norma dell'art. 3 del predetto decreto, *“(…) in presenza di parziale qualificazione professionale, conseguita nel Paese di provenienza del candidato o in altro Stato etero, ove è necessaria la previsione di misure compensative”*, le materie individuate, su cui verterà la prova attitudinale, sono quelle riferite all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), i) del medesimo provvedimento.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

lett. a) Legislazione dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande

lett. e) tecniche di vendita

lett. f) merceologia alimentare

lett. i) procedure di autocontrollo e sicurezza, sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP): obblighi, responsabilità, sanzioni

La prova orale consisterà in un colloquio, sempre in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lombardia – Accreditamento, Controlli e Comunicazione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - Piazza Città di Lombardia, 1 - Nucleo 4 – settore Arancione - 20124 – MILANO - Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.